

Decreto del 23/12/1976 n. 13814 - Min. Finanze

Modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976

Articolo 1

Uffici abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale.

Articolo 2

Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.

Articolo 3

Comunicazione del numero di codice fiscale.

Articolo 4

Codice fiscale su tesserino plastificato.

Articolo 5

Richiesta di duplicati.

Articolo 6

Richiesta del numero di codice fiscale di terzi.

Articolo 7

Attribuzione e comunicazione d'ufficio del numero di codice fiscale.

Articolo 8

Attribuzione del numero di codice fiscale provvisorio e domanda di attribuzione del numero di codice fiscale definitivo.

Articolo 9

Aggiornamento dati della residenza.

Articolo 10

Cancellazione dei soggetti estinti.

Articolo 11

Domanda per la richiesta del numero di codice fiscale.

Articolo 1 - Uffici abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale.

In vigore dal 01/06/1993

Modificato da: Decreto del 27/04/1993 n. 99383 Articolo 1

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette sono abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, nonche' dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attivita' IVA.

Gli uffici IVA sono abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.

Gli uffici IVA e gli uffici del registro sono abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.

In vigore dal 01/06/1993

Modificato da: Decreto del 27/04/1993 n. 99383 Articolo 1

Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche devono essere redatte, in carta semplice, secondo il modello AA4/7 riportato nell'allegato 1, e presentate ad uno degli uffici abilitati a riceverle.

Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi

dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attivita' IVA, devono essere redatte in carta semplice, secondo il modello AA5/5 riportato nell'allegato 2, e presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno il proprio domicilio fiscale ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla dichiarazione di inizio attivita' IVA, devono essere redatte in carta semplice, secondo il modello AA7/3 approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1983 e riportato nell'allegato 3, e presentate all'ufficio IVA competente ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le domande devono essere sottoscritte dagli interessati o da chi ne ha la legale rappresentanza e devono essere direttamente presentate, personalmente o a mezzo di persona incaricata, agli uffici abilitati a riceverle. All'atto della presentazione della domanda il soggetto interessato deve esibire un documento di identita' proprio; il legale rappresentante o la persona incaricata devono esibire un documento di identita' proprio e del soggetto interessato.

Per le domande riguardanti i soggetti diversi dalle persone fisiche, i minori di anni quindici o i soggetti residenti all'estero, la persona che ne ha la legale rappresentanza o la persona incaricata deve esibire un proprio documento di identita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Comunicazione del numero di codice fiscale.

In vigore dal 01/06/1993

Modificato da: Decreto del 27/04/1993 n. 99383 Articolo 1

Gli uffici che hanno ricevuto le domande di attribuzione del numero di codice fiscale presentate dalle persone fisiche e, nel caso previsto dal terzo (*) comma dell'articolo precedente, dai soggetti diversi dalle persone fisiche, comunicano ai richiedenti il numero di codice fiscale attribuito, mediante consegna del relativo certificato predisposto dall'Amministrazione finanziaria secondo il modello approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1976 riportato nell'allegato 4 ovvero secondo il modello AA11/2 riportato nell'allegato 5.

Gli uffici IVA che hanno ricevuto le domande di attribuzione del numero di codice fiscale presentate dai soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla dichiarazione di inizio attivita' IVA comunicano ai richiedenti il numero di codice fiscale attribuito, mediante consegna del relativo certificato predisposto dall'Amministrazione finanziaria secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1979 e riportato nell'allegato 6.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Codice fiscale su tesserino plastificato.

In vigore dal 01/01/1988

Modificato da: Decreto del 28/12/1987 n. 539 Articolo 1

Alle persone fisiche che richiedono il numero di codice fiscale il centro

informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, avvalendosi dei centri di servizio della Direzione generale delle imposte dirette per la produzione e spedizione, invia il tesserino plastificato approvato con decreto ministeriale 15 novembre 1983 e descritto nell'allegato 7, contenente il numero di codice fiscale.

A partire dal 1 gennaio 1989 le persone fisiche in possesso del numero di codice fiscale da almeno un anno e che non hanno ricevuto il tesserino plastificato, possono richiederlo ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette con le stesse modalita' previste nell'articolo 2. In questo caso l'Amministrazione finanziaria provvedera' all'invio del tesserino plastificato entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Richiesta di duplicati.

In vigore dal 01/06/1993

Modificato da: Decreto del 27/04/1993 n. 99383 Articolo 1

In caso di smarrimento o distruzione del certificato o del tesserino plastificato di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i soggetti interessati possono richiedere il duplicato presentando al competente ufficio apposita domanda in carta legale, con le stesse modalita' previste per la presentazione delle domande di attribuzione del numero di codice fiscale.

Il duplicato del tesserino plastificato puo' essere richiesto a partire dall'1 gennaio 1989.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Richiesta del numero di codice fiscale di terzi.

In vigore dal 01/01/1988

Modificato da: Decreto del 28/12/1987 n. 539 Articolo 1

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette possono comunicare il numero di codice fiscale di terzi ai soggetti che lo richiedono per l'esecuzione di particolari trascrizioni di atti tra vivi e delle formalita' per l'iscrizione dell'ipoteca, dove e' obbligatoria l'indicazione del numero stesso, ai sensi della [legge 27 febbraio 1985, n. 52](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Attribuzione e comunicazione d'ufficio del numero di codice fiscale.

In vigore dal 01/01/1988

Modificato da: Decreto del 28/12/1987 n. 539 Articolo 1

L'Amministrazione finanziaria avvalendosi del centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, nonche' degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici IVA, nell'ambito

delle proprie competenze, puo' attribuire d'ufficio il numero di codice fiscale ai soggetti per i quali sono noti i necessari elementi di identificazione.

La comunicazione e' effettuata mediante consegna del certificato all'interessato anche a mezzo del servizio postale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Attribuzione del numero di codice fiscale provvisorio e domanda di attribuzione del numero di codice fiscale definitivo.

In vigore dal 01/01/1988

Modificato da: Decreto del 28/12/1987 n. 539 Articolo 1

L'amministrazione finanziaria puo' assegnare alle persone fisiche ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche, sia nel caso di attribuzione d'ufficio che su domanda, un numero di codice fiscale provvisorio. Il numero di codice fiscale attribuito alle persone fisiche assume valore di numero di codice fiscale provvisorio nel caso in cui siano errati il cognome, il nome, il sesso, la data o il luogo di nascita del soggetto interessato.

In caso di assegnazione di numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato e' tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo entro sei mesi dalla data di emissione dello stesso codice provvisorio.

Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al cognome, nome, sesso, luogo o data di nascita delle persone fisiche alle quali sia gia' stato attribuito il numero di codice fiscale, queste devono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale precedentemente attribuito ha, a tutti gli effetti, validita' di numero di codice fiscale provvisorio.

Nelle relative domande di attribuzione del numero di codice fiscale definitivo deve essere indicato anche il numero di codice fiscale provvisorio precedentemente attribuito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Aggiornamento dati della residenza.

In vigore dal 01/06/1993

Modificato da: Decreto del 27/04/1993 n. 99383 Articolo 1

Le persone fisiche, possono comunicare le variazioni intervenute nei dati della residenza presentando, ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette IVA e registro, con le modalita' previste nei commi 4 e 5 del precedente articolo 2, il modello di cui all'allegato 1, corredato del certificato rilasciato dal comune attestante il nuovo domicilio.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette IVA e registro possono aggiornare d'ufficio i dati della residenza delle persone fisiche qualora siano in possesso della comunicazione del comune attestante l'ultimo domicilio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Cancellazione dei soggetti estinti.

Nota:

Articolo inserito dall'art. 2 del DM 15.11.83. Articolo inserito dall'art. 2 del DM 15.11.83.

In vigore dal 01/01/1988

Modificato da: Decreto del 28/12/1987 n. 539 Articolo 1

Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari provvederà alla cancellazione dei soggetti dall'archivio anagrafico dopo il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del decesso o dell'estinzione, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria e sempreché, per i soggetti medesimi, non siano pendenti rapporti tributari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Domanda per la richiesta del numero di codice fiscale.

Nota:

Articolo inserito dall'art. 2 del DM 15.11.83. Articolo inserito dall'art. 2 del DM 15.11.83.

In vigore dal 08/07/1986

Soppresso da: Decreto del 28/12/1987 n. 539 Articolo 1

Modificato da: Decreto del 17/06/1986 n. 4859 Articolo 1

Le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche in possesso del certificato provvisorio di attribuzione del numero di codice fiscale al 30 giugno 1987 e che non ricevono il tesserino definitivo entro il 31 dicembre 1987 possono richiederlo ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella C annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644](#), a mezzo dell'apposita domanda, a decorrere dal 1 gennaio 1988.

Le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che richiedono per la prima volta il numero di codice fiscale a decorrere dal 1 luglio 1987 e che non ricevono il tesserino definitivo entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda possono richiederlo ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella C annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644](#), a mezzo dell'apposita domanda, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi stessi.

[Torna al sommario](#)